



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia di Palermo

## **REGOLAMENTO GESTIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 280 del 14/11/1998

### **Art 1. Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2. Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro – silvo - pastorale**

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° e, let. a) del d.lgs. 446/97, per le aree da non considerare fabbricabili ai sensi dell'art. 2, c. 1, let., b) del d.lgs. 504/92, si applica l'aliquota ordinaria dell'ICI alle seguenti condizioni:
  - 1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al c. 2 dell'art. 5S del d.lgs.446/97, il soggetto passivo dell'ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della l. 9 gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
  - 2) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50 % del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette.
2. L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

### **Art. 3. Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali**

Ai sensi del c. 1, lett. c), dell'art. 59 del d.lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7, c. 1, lett. e), del d.lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 c. 1 lett. C) del tu. delle Imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917.

### **Art 4. Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

1. Ai sensi dell'art. 59, 1° e, let. d) del d.lgs. 446/97, si considerano parti integranti delle abitazioni principali le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia

proprietario il titolare di diritto reale di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1) si intende per pertinenza : il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs . 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D.Lgs. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al Comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 504/92, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
5. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado.
6. H soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

#### **Art. 5. Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

1. Ai sensi del c. 1, lett. f), art. 59, del d.lgs. 446/97, per le aree divenute inedificabili in relazione a variazione dello strumento urbanistico, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del c. 7, art. 5, del d.lgs.504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del c. 5 dell'art. 5 della stessa legge, quale area edificata.
2. Il rimborso suddetto compete per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso il nuovo strumento urbanistico sopra richiamato e che lo stesso strumento sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del d.lgs. 504/92.

#### **Art 6. Determinazione del valore delle aree fabbricabili.**

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza" di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dai c. 5, art. 6, del d.lgs. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti come al comma 1.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi dei c. 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente c. 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'art. 6, c. 6, del d.lgs. 504/1992.
6. I valori determinati di cui al c. 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

#### **Art 7. Fabbricati fatiscenti o inabitabili**

1. Ai sensi del c. 1, lett. h), dell'art. 59 del d.lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini delle fruizione della riduzione di cui al c. 1, art. 8, del d.lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, c. 55, della l. 662/96, si hanno quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone per almeno sei mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1), riservate alla competenza del responsabile del servizio, supportato da apposita relazione dell'ufficio tecnico, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza descritta per ottenere il beneficio.

#### **Art, 8. Modalità di versamento**

1. Ai sensi dell'art. 59, c. 1, lett. 1),- del d.lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché PICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

#### **Art. 9. Fabbricato parzialmente costruito**

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato .

#### **Art 10. Liquidazione ed accertamento**

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali..

#### **Art. 11. Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

Ai sensi dell'art. 59, 1° e, leti o), del d.lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) i termini per i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 10 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

#### **Art 12. Incentivi per il personale addetto**

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1°, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al finanziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1) è alimentato annualmente con P accantonamento dell' 1% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

#### **Art 13. Utilizzazione del fondo**

1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura del 60%;
  - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura del 40%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1) la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

#### **Art. 14. Disciplina dei contraili - privacy**

1. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli in corso.
2. Tutti i controlli sono organizzati dal responsabile del servizio il quale si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dei servizi tecnici e della Polizia Municipale.
3. Anche nell'attività di controllo dovranno essere sempre osservate le norme di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della riservatezza dei cittadini.

#### **Art 15. Relazione del responsabile**

1. Il responsabile del servizio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature;
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del responsabile del servizio assumono la forma di "determinazione", che dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta comunale.

#### **Art 16. Entrata in vigore dei regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art 17. Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

#### **Art. 18. Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ICI**

(Deliberazione dl Consiglio comunale n. 13 del 31.03.1999)

Viene aggiunto al regolamento I.C.I. (del 280/14.11.1998):

#### **Art. 9 bis DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE**

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'art. 10, c. 4 del D.Lgs. 504/1992.
2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazioni dei medesimo o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere redatta su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui si è verificata la modificazione.

#### **Art. 9 ter DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni del'anno in corso.

2. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. n. 446/97, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

### **MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ICI**

(Deliberazione dl Consiglio comunale n. 17 del 28.04.2008)

Viene aggiunto al regolamento I.C.I. (del 280/14.11.1998):

1. Ai sensi del comma 53 art. 37 D.lgs. 223 04/07/2006 (I. 248 04/08/2006) viene **abrogato** l'obbligo di comunicazione applicato secondo il D.Lgs. 446/97 art. 59 lett. i).
2. Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo, di immobili o modificazioni dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.
3. La dichiarazione di variazione ICI verrà presentata utilizzando i modelli di dichiarazione approvati dal Ministero delle Finanze. I termini di presentazione, sono determinati dal Ministero delle Finanze annualmente con riferimento al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni presentate sono comunque considerate valide e non costituiscono violazione sanzionabile, se contengono tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo.

### **Art. 9 ter DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice ed accertatrice.